

PROT. \_\_\_\_\_  
C.I.G. 0504566D05

- SCHEMA DI CONTRATTO -

per la fornitura di Elio liquido in dewars, con durata triennale, presso l'Istituto Officina dei Materiali  
- sede di Trieste - del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

F R A

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Officina dei Materiali (in seguito per brevità  
indicato anche "CNR-IOM"), codice fiscale n° 80054330586, partita IVA n° 02118311006, con  
sede in Trieste, Area Science Park, Basovizza, S.S. 14, Km. 163,5, 34149 Trieste, rappresentato da  
\_\_\_\_\_, nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri giusta  
\_\_\_\_\_;

E

l'operatore economico "\_\_\_\_\_" (in seguito per brevità indicato anche  
"operatore economico"), codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, rappresentato da  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_, giusta Certificato/Procura rilasciato da  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Premesso**

- che con Decisione a contrattare del Direttore f.f. dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio  
Nazionale delle Ricerche Prot. N° 1185 del 24 Giugno 2010, è stato autorizzato l'esperimento di una  
procedura a cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di Elio liquido in dewars, da  
consegnare al CNR-IOM, con durata triennale, dal 1° Settembre 2010 al 31 Agosto 2013, con  
esclusione di tacito rinnovo;

- che in base alle risultanze della procedura predetta, riportate nell'apposito verbale in data  
\_\_\_\_\_, è stata disposto l'affidamento provvisorio della procedura di cui trattasi all'operatore  
economico "\_\_\_\_\_";

- che con Provvedimento del Direttore dell'Istituto Officina dei Materiali Prot. n° \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, è stato disposto l'affidamento definitivo della procedura sopra richiamata all'operatore  
economico "\_\_\_\_\_".

quindici giorni, a semplice richiesta scritta del CNR-IOM.

A copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro di cui all'articolo 11 del presente contratto, l'operatore economico dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa da primaria Compagnia, valida per l'intera durata contrattuale, con limite minimo pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro.

## **ARTICOLO 6**

### ***Specifiche tecniche e quantitativi***

L'operatore economico..... garantisce:

a) la fornitura di elio liquido in dewars per una quantità presunta in media, sul triennio, di 9.000 litri. L'elio sarà fornito ad elevata purezza secondo le seguenti specifiche:

- Prodotto: Elio liquido (He2)
- Purezza minima: > 0 = 99,998%
- Campo di applicazione: Criogenia;

b) il trasporto e la consegna dell'elio liquido presso il CNR-IOM, in dewars da 60 litri e/o 100 litri e/o 250 litri e/o 500 litri, in conformità alle esigenze che verranno di volta in volta richieste dal CNR-IOM. I sopra citati "dewars" dovranno rispondere a tutte le disposizioni vigenti, leggi e decreti nazionali e norme di riferimento. Il quantitativo presunto medio sopra indicato deve ritenersi meramente indicativo e potrà variare, in più o in meno, in relazione alle effettive esigenze del CNR-IOM, senza che per ciò l'operatore economico abbia a pretendere variazioni di prezzo e/o avanzare alcuna eccezione o reclamo a riguardo. La fornitura dovrà pertanto essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

## **ARTICOLO 7**

### ***Verifiche sulle specifiche del prodotto – Penali – Risoluzione del contratto***

Il CNR-IOM si riserva la facoltà di svolgere in qualsiasi momento verifiche su campioni dell'elio liquido fornito mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'articolo 6 del presente contratto, sarà applicata una penale pari a Eur 0,08 per ogni litro della partita oggetto del controllo, fermo restando l'obbligo da parte dell'operatore economico di provvedere alla sua immediata sostituzione. Resta ferma la facoltà per il CNR-IOM di rescindere il contratto, "ipso facto" e "de jure", in danno dell'operatore economico qualora il prodotto somministrato dovesse causare danni alle apparecchiature scientifiche. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri dell'oggetto della fornitura nel caso in cui l'operatore economico trascurasse gli adempimenti contrattuali. Le penalità e le maggiori spese dell'oggetto della gara eseguite in danno dell'operatore economico saranno

zionale delle Ricerche stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto.

## **ARTICOLO 12**

### ***Pagamenti***

L'operatore economico avrà diritto al pagamento del corrispettivo a fronte della presentazione di fattura, subordinatamente alla verifica delle specifiche del prodotto fornito.

## **ARTICOLO 13**

### ***Assicurazioni sociali***

L'operatore economico si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative (protezione del lavoro, assicurazioni sociali, pagamento dei contributi, ecc.) e retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il CNR-IOM, previa comunicazione all'operatore economico delle inadempienze denunciate all'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva. Per detta sospensione l'operatore economico non può opporre eccezioni al CNR-IOM, né pretendere da essa risarcimenti di danni.

## **ARTICOLO 14**

### ***Tutela dei lavoratori e sicurezza***

L'operatore economico è responsabile degli eventuali infortuni al personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge. L'operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, ecc. L'operatore economico si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni lavorative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro per categoria.

IOM.

## **ARTICOLO 18**

### ***Controversie***

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Trieste.

## **ARTICOLO 19**

### ***Domicilio eletto***

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'operatore economico è tenuto a comunicare al CNR-IOM ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 20**

### ***Norme applicabili***

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dal D. Lgs, 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e dalle clausole in esso riportate, dai Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle clausole del presente contratto e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 e s.m.i.-----

## **ARTICOLO 21**

### ***Clausole vessatorie***

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'operatore economico approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (Durata), 4 (Corrispettivo), 5 (Garanzia e assicurazione), 7 (Penali su specifiche non conformi), 8 (Penali per ritardata consegna), 9 (Sciopero aziendale), 11 (Responsabilità), 13 (Assicurazioni sociali), 14 (Tutela dei lavoratori e sicurezza), 16 (Risoluzione espressa), 18 (Foro competente).

Il presente contratto si compone di ..... fogli per ..... facciate e ..... articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

Trieste, li \_\_\_\_\_

*PER L'OPERATORE ECONOMICO*

*PER IL CNR-IOM*